



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 febbraio 2022

PATENT BOX Tutte le regole attuative del nuovo regime

Provvedimento Agenzia Entrate del 15 febbraio 2022.

Il **Patent Box** è un **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

I marchi d'impresa sono stati esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza **la parziale detassazione** dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

COME FUNZIONA

Una quota dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorre a formare il reddito complessivo, **in quanto esclusa per il 50%** del relativo ammontare.

Nel dettaglio, va operata, ai fini Irpef/Ires e Irap, una variazione in diminuzione, per la cui determinazione occorre:

- individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale
- calcolare il "*nexus ratio*", dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i costi complessivi afferenti il bene
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il *nexus ratio* per ottenere la quota di reddito agevolabile. Questa, dunque, non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% del relativo ammontare (la percentuale di esclusione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31

dicembre 2015, era fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%).

Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Come specificato nel provvedimento **l'opzione:**

- è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce;
- ha durata quinquennale;
- è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime patent box, un'istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l'opzione per il nuovo regime previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell'Imposta regionale sulle attività produttive, **del 110%** le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow. Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.